

SENT. 788/17 aut.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE

RG n. 127/2016
Repert. n. 765/2017 del 29/08/2017

REG. GEN. N. 21/17
CRON N 6332/17
REP N 765/17
VERB COLL 23/2/17
SCAD. TER —
DEP. MIN 14/8/17
PUBBLI 29 AGO. 2017
OGGETTO

La Corte di Appello di Salerno Sezione Civile riunita in Camera di

Consiglio nelle persone di:

dr.ssa Ornella Crespi	Presidente
dr.ssa Licia Tomay	Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice	Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n. 127/2016 avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 29/12/2015 ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c.

TRA

rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco ,
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno
via Mattia Ripa n. 2- Appellante

E

Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento
della protezione internazionale di Salerno - Appellato contumace

P.G. in sede –interventore obbligatorio

Conclusioni : come da verbale di udienza del 23/2/2017

Svolgimento del processo

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno con provvedimento emesso in data 30/4/2015 ha rigettato la domanda di protezione internazionale formulata dal cittadino pakistano ritenendo non credibili le dichiarazioni da lui rese ed evidenziando, con specifico riferimento alla domanda di protezione sussidiaria, che la situazione nel Paese di origine (Hafizababa in Punjab) non è tale da fare ritenere che il richiedente, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto ad un rischio di danno grave come previsto dall'art. 14 lett. c) D.Lgvo n. 251/2007.

ha impugnato il predetto provvedimento con ricorso depositato il 31/7/2015 e il Tribunale di Salerno con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 19 D.lgvo n. 150/2011 e 702 *terc.p.c.* in data 29/12/2015 e comunicata il 31/12/2015 ha respinto il ricorso.

In particolare il Giudice *a quo* – inquadrata la domanda di protezione sussidiaria sottoposta al suo vaglio nello schema legale delineato dagli artt. 14 lett. c) e 5 lett.c) del D.lvo n. 251/2007 che si connota per la minaccia grave e individuale alla vita derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale proveniente da soggetti non statuali (nel caso di specie un gruppo di terroristi di Al Qaeda) – ha argomentato che *“indipendentemente dalle altre ragioni di rigetto (la*

valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente per incoerenza e non plausibilità), osta al riconoscimento della protezione sussidiaria la mancanza del presupposto della violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato nella zona di provenienza” del richiedente; ha specificato che il provvedimento impugnato ha escluso la ricorrenza del suindicato presupposto nella zona di provenienza di :

(Hafizababa in Punjab) sulla base del rapporto FCO –UK Foreign and Commonwealth Office : Human Rights and Democracy Report 2014 – Section XII: Human Rights in Countries of Concern – Pakistan, 12 March 2015 disponibile su sito internet (riportato in sentenza), mentre il ricorrente non ha offerto elementi specifici per confutare le valutazioni contenute nel predetto rapporto sulla situazione dei diritti umani nella zona del Punjab ma solo generiche ed indimostrate considerazioni sulla situazione di grave insicurezza ed instabilità nel Pakistan e sugli atti terroristici in luoghi pubblici. Ancora, il Tribunale ha evidenziato che non ricorrono neppure le condizioni per l'accoglimento della domanda di protezione umanitaria in quanto il ricorrente non rientra in alcuna categoria di soggetti vulnerabili meritevoli di protezione.

Avverso la predetta ordinanza _____ ha proposto appello con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 30/1/2016 affidato a due motivi: il primo teso a criticare le ragioni della decisione in ordine al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; il secondo volto a censurare le argomentazioni poste a sostegno della statuizione di rigetto della domanda di protezione umanitaria.

L'appellante ha concluso affinché l'adita Corte, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliesse in via principale la richiesta di protezione sussidiaria e in via gradata quella di protezione umanitaria con vittoria delle spese processuali.

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno - citato in giudizio non si è costituito.

La Corte con ordinanza depositata il 23/6/2016 – rilevata la mancata opposizione del P.G. – ha accolto l'istanza dell'appellante e ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; con successiva ordinanza resa all'udienza dell'1/12/2016 ha disposto l'acquisizione di informazioni precise ed aggiornate in relazione alla situazione esistente nel Paese di origine dell'appellante (Pakistan – Punjab) tramite la Commissione Nazionale per il diritto di asilo presso il Ministero dell'Interno; indi all'udienza del 23/2/2017 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

1. In via preliminare va dichiarata la contumacia della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in quanto, pur essendo stata regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
2. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione è fondata e, pertanto, va accolta.

Con il primo motivo l'appellante ha censurato la statuizione di rigetto della domanda di protezione sussidiaria proposta ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgvo n. 251/2007, lamentando che il Tribunale ha escluso la ricorrenza del fatto costitutivo rappresentato dalla situazione di conflitto armato interno o internazionale e di violenza generalizzata nella zona di provenienza (Hafizababa nel Punjab) di _____ sulla base di un generico richiamo al rapporto FCO-UK Foreign and Commonwealth Office : Human Rights and Democracy Report 2014 –Section XII: Human Rights in Countries of Concern – Pakistan, 12 March 2015, omettendo qualsiasi riferimento al contenuto del predetto rapporto; peraltro la stessa Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno nel provvedimento impugnato si è limitata a richiamare genericamente il suindicato rapporto. La grave situazione di violenza indiscriminata in cui versa il Pakistan ed in particolare la regione del Punjab – prosegue l'appellante – risulta comprovata dalla documentazione prodotta nella precedente fase di giudizio (report e articoli di giornale) nonché dai provvedimenti resi sia da giudici di merito sia dalla Corte di Cassazione (ordinanza del Tribunale di Napoli n. 8654 del 24/12/2015; sentenza Corte Appello Napoli del 16/10/2012; Cass. n. 24066/2013; Cass. n. 17951/2015). La violenza indiscriminata – precisa l'appellante – giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.lgvo n. 251/2007 giacchè la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 17/2/2009 nella causa n. 467/2007 ha affermato *“ posto che il diritto alla protezione sussidiaria sussiste nel caso di esistenza di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del*

richiedente quest'ultimo non deve fornire la prova che egli è interessato a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Appare così evidente come un ritorno nel Paese di origine esporrebbe

un rischio reale e concreto per la propria vita anche in considerazione della sua storia personale. Sotto quest'ultimo profilo il Giudice di prime cure non ha spiegato le ragioni per le quali il racconto di ~~lui~~ non è credibile, ancorché quest'ultimo, sentito dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, abbia reso delle dichiarazioni coerenti e plausibili che non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso; in particolare ~~il richiedente~~ ~~il richiedente~~ ha riferito in maniera analitica l'attacco alla scuola ove prestava servizio come guardiano, indicando il numero degli aggressori, la condotta tenuta e la successiva aggressione verificatasi presso la sua abitazione.

Le critiche sono fondate.

In diritto giova premettere che la protezione sussidiaria – come previsto dall'art. 3 lett.g) D.lgvo n. 251/2007 – va riconosciuta al cittadino straniero che non possiede i requisiti per conseguire lo *status* di rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine (o nel caso di un apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva

precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese; l'art. 14 D. lgvo n. 251/2007 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di protezione internazionale dello straniero sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere di indagine previsto dall'art. 8 III comma D.lgvo n. 25/2008 e quello relativo alla verifica della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, disciplinato dall'art. 3 D.lgvo. n. 251/2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 16221/2012); in particolare la valutazione di affidabilità del dichiarante, da compiersi unitariamente, è vincolata ai criteri indicati dal citato articolo 3, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e della tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, da esaminare non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche

sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del Paese, queste ultime da accertare anche attraverso fonti istituzionali internazionali, osservatori vari e riviste specializzate nell'analisi dei sistemi politico-giuridici, facilmente accessibili mediante la consultazione della rete internet (cfr. Cass. n. 8282/2013; Cass. n. 17932/2016).

Ancora, va evidenziato che la Corte di Giustizia (sentenza n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi) ha precisato che l'ipotesi di protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 lett. c) D. Igvo n. 251/2007 e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale" non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

La Corte di Cassazione, alla luce dei suindicati principi, cui i Giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo di interpretazione conforme, ha affermato che non è necessario che il richiedente asilo rappresenti una condizione

caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali; in definitiva, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14 lett. c), non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali (cfr. Cass. n. n. 15466/2014; cfr. anche Cass. n. 6503/2014; Cass. n. 4404/2016).

Ciò posto, va in primo luogo evidenziato che ~~Muhammad~~ ^{Qasim} ~~Qasim~~, sentito dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione ha riferito di essere originario di un villaggio nei pressi di Hafizababa in Punjab e di avere lasciato il suo Paese nel marzo 2014 per il timore di ritorsioni da parte di alcuni appartenenti ad Al Qaeda che avevano attaccato la scuola dove lavorava come "guardiano armato".

Ha precisato che un giorno una macchina con quattro uomini a bordo si era fermata dinanzi alla scuola; tre uomini erano scesi dalla vettura per reclutare bambini da utilizzare in operazioni terroristiche; uno di loro "metteva le mani su un bambino" e a quel punto scoppiava uno scontro a fuoco nel corso del quale colpiva uno degli aggressori; ha aggiunto che gli abitanti della zona, sentiti gli spari, erano usciti dalle case sicchè gli aggressori si allontanavano a bordo dell'autovettura continuando a sparare.

Dopo qualche giorno gli aggressori armati irrompevano nella sua abitazione ma non lo trovavano; nell'occasione ferivano suo padre, si impossessavano

di una fotografia che lo ritraeva e rivolgendosi a suo padre dicevano: "questa persona ha fatto fuori una delle nostre persone, una delle più preziose, in qualsiasi posto in Pakistan si sia nascosto noi lo troviamo".

Dal responsabile della scuola, che sporgeva denuncia, apprendeva che gli aggressori appartenevano ad Al Qaeda e con il suo aiuto riusciva a fuggire dal Pakistan il 25/3/2014, giungendo dapprima in Libia con un aereo e poi in Italia a Salerno il 19/7/2014 a bordo di una barca, ove immediatamente presentava domanda di protezione internazionale (cfr. verbale della seduta del 30/4/2015).

Orbene rileva la Corte che ha reso delle dichiarazioni
precise e dettagliate in ordine alle cause che lo hanno indotto a fuggire dal Pakistan, compiendo così ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda in esame; la domanda, inoltre, è stata proposta tempestivamente e - tenuto conto della particolarità dei fatti narrati, coerenti e compatibili con la situazione di violenza indiscriminata che caratterizza il Punjab che di seguito sarà delineata - comprensibilmente si presenta priva di riscontri probatori.

Non vi sono, pertanto, motivi per dubitare dell'attendibilità dell'appellante, tanto più che, come emerge dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso esclusivamente in base al rilievo che nella zona di provenienza del richiedente (Punjab) non si registra una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno e internazionale come delineata dall'art. 14 lett c) D.lgvo n. 247/2018 (cfr. motivazione provvedimento impugnato pag. 5), argomentazione quest'ultima che non può essere condivisa.

Invero le censure articolate sul punto dall'appellante con l'interposto gravame –anche alle luce delle informazioni assunte dalla Corte tramite la Commissione Nazionale per il diritto di asilo e la consultazione via internet di rapporti di agenzie specializzate e fonti accreditate – sono fondate.

In particolare va evidenziato quanto segue:

- a) nel rapporto stilato nell'anno 2015 dall'EASO, agenzia dell'Unione Europea, si legge che in Punjab nel 2014 si sono verificati 41 attentati terroristici; l'attacco più sanguinoso è stato compiuto il 2 novembre, quando un attentatore suicida si è fatto esplodere durante la cerimonia della bandiera al valico di frontiera di Wagah mietendo 60 vittime (http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf);
- b) dal successivo rapporto redatto dall'EASO nell'anno 2016 emerge che attentati terroristici si sono verificati in Punjab anche nell'anno 2015; tra essi, meritano di essere segnalati, gli attentati verificatisi a Lahore nel marzo 2015 dinanzi a due chiese che provocavano la morte di 18 persone e il ferimento di 70 persone e l'attentato verificatosi nell'agosto del 2015 nel corso del quale morivano il Ministro dell'Interno e 12 persone (http://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/easo_country_of_origin_in_formation_report_pakistan_security_situation.pdf); quest'ultimo episodio, ad avviso della Corte, è particolarmente significativo perché indicativo della perdita di controllo del Paese da parte delle autorità, posto che l'attentatore indirizzava con successo la sua azione contro il Ministro dell'Interno;
- c) la Commissione Nazionale per il diritto di asilo nella relazione trasmessa a questo Collegio ha evidenziato che dalla consultazione di SATP South

Asia Terrorism Portal nella scheda "Major incidents of terrorismrelated violence in Pakistan – 2017" emerge che i principali episodi di violenza legati al terrorismo in Pakistan nel 2017 sono avvenuti il 6 gennaio allorchè quattro sospetti militanti sono stati uccisi durante uno scontro a fuoco con il personale delle Forze di Sicurezza in Uch e in altre aree nel distretto di Naseerabad e il 7 gennaio allorchè agenti dell'antiterrorismo hanno ucciso sei sospetti terroristi durante uno scontro a fuoco nel distretto di Faisalabad in Pujab; peraltro svariati scontri tra le Forze di Polizia e gruppi terroristici si sono verificati in Punjab anche nell'anno 2016; a titolo esemplificativo si segnala che il 22 gennaio 2016 la Polizia ha ucciso tre terroristi di al Qaeda in una sparatoria a Azam Chowk nella distretto di Layyah della provincia del Punjab e il 14 marzo 2016 sono stati uccisi cinque presunti terroristi nella zona di Samasata nel distretto di Bahawalpur in Punjab; ancora il 27/3/2016 un attentore suicida si faceva esplodere nelle vicinanze del parco giochi di Lahore provocando morti e feriti (oltre 300) (<http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/majorincidents2016.htm>);

d) il 13/2/2017 un attentore suicida si è fatto esplodere dinanzi al Parlamento del Punjab durante una manifestazione di protesta di dipendenti del settore farmaceutico e chimico, causando morti e feriti (www.ansa.it).

Non va poi sottaciuto che la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17951/2005 ha annullato con rinvio la sentenza impugnata inerente al rigetto della domanda di protezione sussidiaria o umanitaria proposta da un cittadino pakistano nato a Mandranwala (Punjab), così argomentando: "Nè è stata valutata la considerazione, da parte di autorità italiane (Ministero

Affari Esteri, sito web <http://mnr.Viaggiare Sicuri.it/?pakistan=609> o associazioni riconosciute a livello internazionale (Amnesty International, che nel suo rapporto 2014/15 rileva come a dicembre 14 si sia verificato l'attacco terroristico più letale nella storia del Pakistan che ha provocato 149 morti, tra cui 134 bambini), della gravità della situazione della sicurezza esistente attualmente nel Pakistan che viene definita, dal M.A.E., come particolarmente precaria. Il Paese è infatti colpito da frequenti attacchi terroristici che colpiscono luoghi pubblici quali luoghi di culto e cerimonie religiose (anche islamiche), uffici pubblici, scuole, specie femminili, forze di sicurezza locali, ma anche, occasionalmente, mercati e mezzi di trasporto pubblici".

Il quadro probatorio appena delineato rende evidente come il grado di violenza indiscriminata che caratterizza la situazione attuale del Paese di provenienza dell'appellante è tale da indurre a ritenere che un civile rinvio nel Paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio serio e concreto di subire una minaccia grave alla propria persona.

La domanda di protezione sussidiaria proposta da ~~Rashed Mohamed~~ ~~Rashed Mohamed~~ va, pertanto, accolta con conseguente assorbimento del secondo motivo di gravame che involge la domanda di protezione umanitaria formulata in via subordinata.

3. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma dell'ordinanza impugnata, nel senso che va riconosciuta a ~~Rashed Mohamed~~ ~~Rashed Mohamed~~ la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lett. c) D.lgvo n. 251/2007.

Quanto, infine, al governo delle spese processuali giova ricordare che la riforma del provvedimento impugnato impone una nuova regolamentazione delle spese anche della precedente fase in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in considerazione dell'esito finale della lite (cfr. Cass. n. 6369/2013; Cass. n. 15483/2008; Cass. n. 13059/2007).

Ciò posto, la Corte ritiene che la natura delle questioni giuridiche esaminate, l'esercizio di poteri di ufficio da parte del Collegio al fine di verificare i fatti costitutivi della domanda esaminata anche alla luce di avvenimenti verificatisi in epoca successiva al provvedimento impugnato, valgono a giustificare la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno definitivamente pronunciando sull'appello proposto da _____ nei confronti del Ministero dell'Interno Commissione territoriale per la protezione internazionale di Salerno avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno in data 29/12/2015, così provvede:

1. dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno Commissione territoriale per la protezione internazionale di Salerno;
2. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata riconosce a _____ nato in Pakistan in data ~~02/05~~, la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs. n. 251/2007;

3. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello.

Salerno, 25/7/2017

Il Consigliere estensore

Uere D'Agne

Il Presidente

[Handwritten signature]

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giancarlo BORRELLI

[Handwritten signature]

**CORTE DI APPELLO
SALERNO**
29 AGO. 2017
depositato nella Cancelleria
della Sezione Civile

[Handwritten signature]